

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE SI PUO' FARE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TAURISANO LE VIA IV NOVEMBRE
13

Numero REA: LE - 289274

Codice fiscale: 04407430752

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-06-2011 - Statuto completo	2
--	---

	Art. X - L'assemblea dei soci autorizza espressamente l'Ammi-	
	nistratore Unico a compiere quanto necessario per la legale	
	esistenza della Società Cooperativa, ed apportare al presente	
	atto tutte le modifiche, aggiunte, varianti ed integrazioni	
	richieste e suggerite dalle competenti Autorità al presente	
	atto, ratificando sin da ora il suo operato senza bisogno di	
	ulteriore atto di conferma.	
	Art. XI - Tutte le spese del presente atto, annesse e conse-	
	guenziali, presunte in euro 1.300,00 (milletrecento euro),	
	restano a carico della Società Cooperativa e dei soci.	
	Ai fini fiscali, le parti richiedono l'applicazione al pre-	
	sente atto delle agevolazioni vigenti per le società coopera-	
	tive sociali.	
	Art. XII - L'organizzazione ed il funzionamento della società	
	sono regolate dalle "Norme relative al funzionamento della	
	società" che costituiscono lo Statuto Sociale e che, qui di	
	seguito riportate, contengono anche l'indicazione più detta-	
	gliata dell'attività degli organi sociali, del loro funziona-	
	mento, composizione.	
	STATUTO SOCIALE	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita una Società Cooperativa sociale denominata "CO-	
	OPERATIVA SOCIALE SI PUO' FARE".	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del	
	Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla coope-	

	razione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle	
	società a responsabilità limitata.	
	ARTICOLO 2	
	La Società ha sede nel Comune di Taurisano.	
	L'Organo amministrativo è abilitato a trasferire la sede so-	
	ciale in qualsiasi indirizzo del Comune innanzi indicato.	
	Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, la sede sociale	
	può essere trasferita in Comune diverso da quello innanzi in-	
	dicato, così come possono essere istituite, trasferite e sop-	
	presse sedi secondarie.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire agenzie, rap-	
	presentanze, filiali, uffici, depositi e punti vendita che	
	non siano sedi secondarie in tutto il territorio nazionale e	
	anche all'estero.	
	ARTICOLO 3	
	La Cooperativa ha durata fino al trentuno (31) dicembre (12)	
	duemilacinquanta (2050) e potrà essere prorogata con delibera	
	dell'Assemblea con le maggioranze di legge per le modifiche	
	statutarie.	
	ARTICOLO 4	
	La Società Cooperativa, senza finalità di lucro e nel rispet-	
	to delle clausole di mutualità di cui all'art. 26 del	
	D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e nel rispetto dell'art.	
	1 comma 1 lett. b) della legge 8 novembre 1991 n. 381, ha lo	
	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	

	promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini	
	attraverso la gestione di servizi e attività varie orientati	
	in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai biso-	
	gni di persone, attuando, in forma mutualistica e senza fini	
	speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto,	
	dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle mi-	
	gliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	In particolare la Cooperativa individua nella effettiva af-	
	fermazione dei diritti universali della persona umana, così	
	come descritti nella Dichiarazione Universale dei Diritti	
	dell'Uomo approvata dalla Assemblea Generale delle Nazioni U-	
	nite il 10 dicembre 1948, il contenuto privilegiato dello	
	scopo generale della comunità alla promozione umana.	
	Inoltre, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto	
	all'interno della società contemporanea, particolare atten-	
	zione sarà rivolta all'affermazione dei diritti economici e	
	sociali contenuti nella medesima Dichiarazione Universale dei	
	Diritti dell'Uomo.	
	In questa prospettiva, particolare attenzione sarà rivolta	
	alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo	
	nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni	
	economiche e sociali.	
	La società ha per oggetto l'esercizio, col lavoro dei propri	
	soci, di quanto segue:	
	- le attività agricole;	

	- le attività agricole connesse a quelle principali;	
	- la possibilità di acquistare beni mobili ed immobili neces-	
	sari alla propria attività;	
	- la manipolazione, conservazione, trasformazione e valoriz-	
	zazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalente-	
	mente dalla coltivazione dei fondi agricoli;	
	- le attività di valorizzazione del territorio e del patrimo-	
	nio rurale e forestale.	
	In particolare per il conseguimento dello scopo sociale la	
	cooperativa può:	
	- occuparsi del ciclo annuale completo della coltivazione di	
	fondi agricoli propri, e di terzi privati e pubblici, desti-	
	nati ad uliveto, vigneto, seminativo, frutteto, ortaggi, ivi	
	comprese le attività di aratura, pulizia, irrigazione, pota-	
	tura, concimazione e raccolta del prodotto, nonché tutte le	
	attività necessarie alla produttività del fondo;	
	- effettuare attività di floricoltura;	
	- effettuare attività di allevamento del bestiame e produzio-	
	ne di prodotti derivati;	
	- effettuare tutte le attività connesse e successive a quelle	
	di cui sopra, ivi comprese trasformazione, conservazione e	
	valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla propria attività	
	agricola principale, nonché la produzione e conservazione di	
	olio di oliva, vino, frutta e suoi derivati, ortaggi e loro	
	derivati, molitura di farine di cereali nonché attività di	

	panificazione, coltivazione e distribuzione di fiori e piante	
	ornamentali e non, anche attraverso la realizzazione e ge-	
	stione di propri punti di distribuzione o per mezzo della ge-	
	stione di punti vendita di terzi già insistenti sul territo-	
	rio;	
	- effettuare la promozione e valorizzazione della propria at-	
	tività, attraverso la gestione di eventi sociali, educativi e	
	formativi a favore dei propri soci e di utenti diversi, so-	
	prattutto attraverso l'organizzazione e/o la partecipazione a	
	sagre dedicate a specifici prodotti, fiere di settore, corsi	
	di formazione agricola e varie;	
	- gestione di attività di cura e manutenzione ordinaria e	
	straordinaria fondi rustici propri o di terzi, di spazi di	
	verde pubblico e privato, attraverso opere di pulizia, pota-	
	tura, concimazione e tutte quelle azioni necessarie alla buo-	
	na conservazione di tali spazi;	
	- gestione di attività di cura e manutenzione ordinaria e	
	straordinaria di opere edili in fondi rustici, ivi comprese	
	la manutenzione e cura di recinzioni di confine tra fondi,	
	con specifico riferimento ai muretti a secco, alle stacciona-	
	te, recinzioni di aree silvicole attraverso opere di ripri-	
	stino della muratura, e di tutte le piccole attività edili	
	necessarie alla buona conservazione di tali luoghi;	
	- attività di recupero e ristrutturazione edilizia di costru-	
	zioni rurali tipiche del territorio salentino, quali "pajare"	

	e masserie, allo scopo di valorizzarne le possibilità di ri-	
	cettività turistica, anche mediante l'attivazione in proprio	
	o per conto terzi di attività turistiche e/o di ristorazione;	
	- attività edili di qualsiasi natura ivi comprese le ristrutturazioni e manutenzioni di ogni tipo;	
	- attività impiantistica elettrica, idraulica e termico - sanitaria;	
	- attività di raccolta, stoccaggio e smaltimento rifiuti ivi compresi quelli pericolosi, con le annesse attività di riciclaggio e trasformazione.	
	Inoltre per il conseguimento dell'oggetto sociale e dovendo inevitabilmente considerare la condizione di svantaggio dei soci, la cooperativa potrà svolgere altre attività di servizi, che potrà aggiudicarsi anche attraverso la partecipazione a bandi indetti da enti pubblici oltre che attraverso la contrattazione privata, e che tengano sempre conto della particolare condizione dei soci lavoratori.	
	In particolare:	
	- pulizia di strutture pubbliche e private;	
	- pulizia di spiagge e arenili;	
	- manutenzione e cura di aree protette (oasi naturalistiche, parchi naturali, ecc.);	
	- gestione di aree di parcheggio pubbliche a pagamento;	
	- custodia diurna e notturna di aree ed edifici privati e pubblici;	

	- gestione di luoghi di ristoro o locali pubblici di sommini-	
	strazione di cibo e bevande;	
	- gestione del servizio di cura e manutenzione di aree cimi-	
	teriali;	
	- gestione di impianti sportivi pubblici o privati;	
	- gestione del servizio di accesso turistico e di divulgazio-	
	ne culturale in aree naturalistiche, parchi naturali, zoo,	
	fattorie didattiche, ecc.;	
	- gestione di canili pubblici e privati, maneggi, con connes-	
	se attività di pet therapy e ippoterapia.	
	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa al-	
	l'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento de-	
	gli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni com-	
	merciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o	
	utili per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi	
	la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà	
	provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecno-	
	logico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa è	
	inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo	
	le opportunità contingenti - la propria attività con quella	
	di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi	
	ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo coopera-	
	tivo.	

	La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni	
	in società aventi oggetto analogo, affine o connesso al pro-	
	prio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, an-	
	che reali.	
	Tutte le attività sociali debbono essere svolte nei limiti e	
	nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, ed	
	in particolare del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 in materia	
	di attività bancaria e finanziaria, nonché nel rispetto della	
	normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Colle-	
	gi, Ordini o Albi professionali.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei	
	confronti di terzi non soci.	
	ARTICOLO 5	
	Il numero dei soci è variabile e non può essere inferiore a	
	quello stabilito dalla legge. Se successivamente alla costi-	
	tuzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabi-	
	lito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine mas-	
	simo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e	
	deve essere posta in liquidazione.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che pre-	
	stano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi	
	natura ed entità. A norma dell'art.4 della legge L.59/92, e	
	sue successive modificazioni, possono essere ammessi nella	
	società particolari categorie di soci cosiddetti sovventori.	
	Per lo svolgimento delle attività comprese nello scopo socia-	

	le la cooperativa può utilizzare l'attività dei soci volonta-	
	ri.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della coopera-	
	tiva senza la preventiva autorizzazione scritta dell'organo	
	amministrativo. E', inoltre, fatto divieto ai soci di aderire	
	contemporaneamente ad altre cooperative o società che perse-	
	guano identici scopi sociali ed esplicano una attività con-	
	corrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi eser-	
	centi imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione	
	scritta dell'organo amministrativo che può tenere conto delle	
	tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavo-	
	ro.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie soprain-	
	dicate.	
	I soci cooperatori perseguono lo scopo di ottenere, tramite	
	la gestione in forma associata e con la prestazione della	
	propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le	
	migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	Possono essere soci cooperatori, tutte le persone fisiche a-	

	venti capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano	
	maturare una capacità professionale nei settori di cui al-	
	l'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità ef-	
	fettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono par-	
	tecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attiva-	
	mente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, libero professionale o autonoma, ivi	
	compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occa-	
	sionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legisla-	
	zione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio cooperatore, la prestazione di lavoro del socio stesso e	
	il relativo trattamento economico e normativo sono discipli-	
	nati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministra-	
	tivo ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	I soci volontari, in numero non superiore a quello della metà	
	dei soci, prestano la loro opera gratuitamente. Tali soci vo-	
	lontari, da iscriversi in una apposita sezione del libro so-	
	ci, non percepiscono nessuna retribuzione per l'attività	
	svolta ed hanno diritto al solo rimborso delle spese effetti-	
	vamente sostenute e documentate. Di conseguenza nei loro con-	
	fronti non si applicano le leggi in materia di lavoro subor-	

	dinato od autonomo secondo quanto previsto dalla legge	
	266/1991 sul volontariato.	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente:	
	se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita,	
	residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto di-	
	verso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice	
	fiscale; i motivi della richiesta e la categoria di soci a	
	cui chiede di essere iscritto; l'ammontare della quota che si	
	propone di sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono in-	
	dicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata	
	a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché al-	
	legare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso	
	l'adesione.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione de-	
	gli amministratori su domanda dell'interessato; la delibera-	
	zione di ammissione deve essere comunicata per iscritto al-	
	l'interessato e annotata a cura degli amministratori nel li-	
	bro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli	
	amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approva-	
	zione del bilancio su proposta degli amministratori.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	

	nistratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata	
	e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	ARTICOLO 6	
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore	
	a cinquanta euro.	
	Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nes-	
	sun socio può avere una quota superiore a centomila euro.	
	Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso	
	di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi pre-	
	visti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies c.c., e con	
	referimento ai soci diversi dalle persone fisiche.	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata	
	dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità del-	

	l'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi pos-	
	seduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al tribunale.	
	Nell'ipotesi che la società richieda agevolazioni pubbliche	
	e/o private le cui norme prevedano il possesso di specifici	
	requisiti soggettivi dei soci - quali età, sesso, stato di	
	disoccupazione o inoccupazione, appartenenza ad una partico-	
	lare categoria di lavoratori e/o altro requisito soggettivo	
	diverso dai precedenti - da mantenere per un periodo di tempo	
	minimo determinato, è prevista - per tale periodo minimo tem-	
	porale - la non trasferibilità delle quote a soggetti che fa-	
	rebbero venire meno i requisiti di concessione delle rispet-	
	tive agevolazioni, in deroga a quanto sopra disposto per la	
	cessione di quote. Terminato il suddetto vincolo temporale	
	minimo stabilito dalla norma agevolata di riferimento, si ap-	

	plica la disciplina sopra prevista per la cessione di quote.	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della coope-	
	rativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i	
	soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del me-	
	desimo.	
	ARTICOLO 7	
	I soci cessano di appartenere alla cooperativa per recesso,	
	esclusione e morte.	
	Il diritto di recesso compete:	
	- ai soci operatori che non hanno consentito al cambiamento	
	dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scis-	
	sione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferi-	
	mento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più	
	cause di recesso previste dal presente statuto, all'introdu-	
	zione o rimozione di vincoli alla circolazione delle parteci-	
	pazioni, all'introduzione o rimozione di clausole compromis-	
	sorie nel presente statuto;	
	- ai soci operatori che abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	- ai soci operatori che non hanno consentito al compimento	
	di operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;	

	- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	in tutti gli altri casi previsti dalla legge, dall'atto co-	
	stitutivo e dal presente Statuto.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla so-	
	cietà mediante lettera raccomandata anche a mano. Gli ammini-	
	stratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla rice-	
	zione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli ammi-	
	nistratori devono darne immediata comunicazione al socio, che	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comu-	
	nicaione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	L'esclusione del socio può aver luogo:	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rap-	
	porto mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla società;	
	- nel caso indicato all'articolo 2531 del codice civile;	
	- nei casi previsti dall'articolo 2286 del codice civile;	
	- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, del co-	
	dice civile;	

	- negli altri casi previsti dal presente Statuto.	
	L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal-	
	la comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti	
	per l'ammissione alla società hanno diritto alla liquida-	
	zione della quota.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla so-	
	cietà, invece, possono presentare domanda di subentro nella	
	partecipazione del socio deceduto.	
	In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la	
	società consenta la divisione.	
	ARTICOLO 8	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle per-	
	dite imputabili al capitale. La liquidazione comprende anche	
	il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista	

	nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad au-	
	mento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quin-	
	quies, terzo comma, cod. civ..	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessio-	
	ne della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la società gli eredi del so-	
	cio defunto.	
	ARTICOLO 9	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote	
	dei soci cooperatori;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione;	
	c) da eventuali fondi per lo sviluppo tecnologico ovvero per	
	la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, costituiti	
	dall'ammontare degli apporti di titolari di strumenti finan-	
	ziari;	

	d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme	
	versate;	
	e) da ogni altra riserva costituita e prevista dalla legge.	
	Le riserve ed i fondi di cui innanzi non possono essere ri-	
	partite tra i soci cooperatori né durante la vita della so-	
	cietà, né all'atto dello scioglimento e durante la liquida-	
	zione.	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un	
	ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato	
	di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro	
	50,00 (cinquanta euro).	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'at-	
	to costitutivo.	
	La società può anche deliberare aumenti di capitale a paga-	
	mento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti	
	cod.civ.: in questo caso, l'esclusione o la limitazione del	
	diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su	
	proposta motivata degli amministratori.	
	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo su-	
	scettibili di valutazione economica, compresi la prestazione	
	d'opera o di servizi a favore della società.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di	
	una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria	
	con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi asse-	
	gnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la	

	prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In	
	tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del	
	corrispondente importo in danaro presso la società.	
	Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica	
	quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 cod. civ..	
	Se, in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito	
	di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio	
	convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.	
	All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno	
	otto giorni prima dell'assemblea, perchè i soci possano prenderne visione.	
	Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente.	
	Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.	
	In mancanza, l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci	

	ci o il revisore devono chiedere al tribunale che venga di-	
	sposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite ri-	
	sultanti dal bilancio.	
	Se per la perdita di oltre un terzo di cui innanzi, il capi-	
	tale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo de-	
	ve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ri-	
	duzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo	
	ad una cifra non inferiore al minimo di legge.	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento)	
	degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura, attualmente pari al 3% (tre per	
	cento), e comunque nella misura e con le modalità previste	
	dalla legge.	
	E' fatto divieto alla cooperativa:	
	- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interes-	
	se massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	La Cooperativa ha l'obbligo di devoluzione, in caso di scio-	

	glimento, dell'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati ai fon-	
	di mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coope-	
	razione.	
	ARTICOLO 10	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio secondo i cri-	
	teri stabiliti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assem-	
	blea determina la destinazione degli utili non assegnati.	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non su-	
	periore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici	
	complessivi spettanti ai soci lavoratori. Negli avanzi di ge-	
	stione risultanti dal bilancio il tre per cento deve essere	
	destinato al Fondo mutualistico costituito ai sensi della	
	Legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	
	pensi erogati a ciascun socio. A tal fine, l'importo comples-	
	sivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai com-	
	pensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata	
	alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno in-	
	dividuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisio-	
	ni dell'assemblea, mediante:	

	- integrazioni dei compensi;	
	- aumento gratuito del capitale sociale.	
	ARTICOLO 11	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sotto-	
	pongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate	
	alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina degli amministratori;	
	c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 cod.civ.,	
	dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del re-	
	visore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci.	
	Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare.	
	Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci	
	titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni	
	di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	

	novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque	
	sia il valore della quota posseduta.	
	Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deli-	
	berazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la	
	sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale.	
	La convocazione è effettuata, dall'Amministratore Unico o dal	
	Presidente del Consiglio d'Amministrazione, mediante avviso	
	inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei	
	soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adu-	
	nanza, con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero altro	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimen-	
	to, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro	
	dei soci.	
	Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o	
	altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero	
	di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo speci-	
	fico recapito che siano stati espressamente comunicati dal	
	socio e che risultino espressamente dal libro dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior-	
	no, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare. Nell'avviso di convocazione può essere fissato an-	
	che il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda	

	convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fis-	
	sata per la prima convocazione.	
	L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in	
	mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresen-	
	tato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i	
	sindaci, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si	
	opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del	
	giorno. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non	
	partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare	
	apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti del-	
	la società, nella quale dichiarano di essere informati della	
	riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno	
	e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'or-	
	gano amministrativo, dal Presidente del consiglio di ammini-	
	strazione o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o	
	impedimento di costoro, l'assemblea sarà presieduta dalla	
	persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti. Il presidente verifica la regolarità della costitu-	
	zione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti,	
	regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.	
	Il Presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, de-	
	signato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la	
	funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, i-	

	noltre, può farsi rappresentare per delega scritta conferita	
	ad un altro socio, delega che dovrà essere conservata dalla	
	società. La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco. Ogni socio non può rappresentare in	
	assemblea più di altri tre soci.	
	La regolarità della delega è accertata dal Presidente del-	
	l'assemblea.	
	La rappresentanza non può essere conferita né agli ammini-	
	stratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società da	
	esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi	
	amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.	
	In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita	
	con la presenza di tanti soci che rappresentano la maggioran-	
	za dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a	
	maggioranza dei soci presenti o rappresentati; in seconda	
	convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera a	
	maggioranza dei soci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia, nei casi previsti alle lettere d) ed e) del primo	
	comma del presente articolo: in prima convocazione, le deli-	
	berazioni devono essere adottate con il voto favorevole dei	
	soci che rappresentano almeno i 4/5 (quattro quinti) dei voti	
	spettanti alla totalità dei soci; in seconda convocazione, le	
	deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole	
	dei soci che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) dei voti	

	spettanti alla totalità dei soci.	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità	
	di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere pa-	
	lese o comunque deve essere espresso con modalità tali da	
	consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dal-	
	l'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deli-	
	berare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve	
	essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere rias-	
	sunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere	
	trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	ARTICOLO 12	
	La società potrà essere alternativamente amministrata da un	
	Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri,	
	o da un Amministratore Unico.	
	La prima volta in sede di costituzione della Società, e suc-	
	cessivamente sino alla scadenza del mandato o quando necessa-	
	rio, i soci mediante decisione assembleare stabiliscono se	
	Organo Amministrativo della Società debba essere il Consiglio	
	di Amministrazione o l'Amministratore Unico e provvedono alla	
	nomina.	
	Quando Organo amministrativo è un Amministratore Unico, lo	
	stesso resta in carica a tempo indeterminato fino a revoca o	

	a dimissioni, ed è sempre rieleggibile.	
	Quando Organo Amministrativo è il Consiglio di Amministrazione,	
	lo stesso dura in carica tre esercizi sociali e resta in	
	carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio dell'	
	ultimo anno del triennio, e i suoi componenti sono sempre	
	rieleggibili.	
	Quando Organo Amministrativo è il Consiglio di Amministrazione,	
	i componenti dello stesso provvedono tra loro alla nomina	
	del Presidente e di uno o più Vice Presidenti.	
	L'amministrazione della società può essere affidata anche a	
	soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli am-	
	ministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.	
	Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e	
	se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.	
	Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione,	
	le decisioni dello stesso sono adottate con deliberazione collegiale.	
	Il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove purchè	
	in Italia, tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario	
	e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza	
	dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con	
	lettera raccomandata spedita almeno tre giorni prima di quello	
	fissato per la riunione oppure, nei casi di urgenza, con	
	telegramma o fax o posta elettronica o altro mezzo idoneo,	

	spediti almeno ventiquattro ore prima, nel domicilio o al-	
	l'indirizzo indicato a tal fine da ogni consigliere e risul-	
	tante dai libri sociali.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica. In caso di parità, la proposta si intende respinta.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del pre-	
	sente articolo, devono essere trascritte nell'apposito Libro	
	sociale.	
	L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione,	
	ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazio-	
	ne, esclusi i poteri che la legge o il presente statuto ri-	
	servano espressamente ai soci.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori	
	"ad negotia" e mandatari in genere, per determinati atti o	
	categorie di atti.	
	La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giu-	
	dizio spetta, a seconda della struttura dell'organo ammini-	
	strativo all'Amministratore Unico o al Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	ARTICOLO 13	
	Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi	
	dell'art. 2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo ammini-	
	strativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e	

	consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'ammi-	
	nistrazione, anche tramite professionisti di propria fiducia.	
	Ciascun socio potrà promuovere azione di responsabilità con-	
	tro gli amministratori; tale azione non può essere oggetto di	
	rinuncia o di transazione da parte della società.	
	ARTICOLO 14	
	Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477	
	c.c., la società è controllata da un Collegio Sindacale com-	
	posto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dal-	
	l'assemblea, la quale designa altresì il Presidente e ne de-	
	termina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica	
	tre esercizi e sono rieleggibili; scadono alla data dell'as-	
	semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al	
	terzo esercizio della carica.	
	ARTICOLO 15	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea dei	
	soci, con le maggioranze previste per la modifica dello sta-	
	tuto, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i	
	soci, determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale,	
	dedotto solo il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto	
	ai comparenti i quali, da me interpellati, lo hanno dichiara-	
	to conforme alla loro volontà ed approvato. Scritto in parte	